

Legge regionale 25 novembre 1988 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 32

Assunzione mutuo per il ripianodei bilanci delle USL(programma 2.1.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1988, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazione nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, apposito mutuo di lire 148.436.228.000 per la copertura a saldo delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite.

2. Il ricavo del mutuo di cui al comma 1 viene iscritto sul capitolo 1655 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988. Nella denominazione del predetto capitolo 1655, la locuzione << articolo 3, comma 6 >> viene sostituita con la locuzione << articolo 3, commi 1 e 6 >>.

3. Conseguentemente lo stanziamento, in termini di competenza, del capitolo 4706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988.